

## **Accordo**

tra

**Banca Monte dei Paschi di Siena SpA,**

e

**le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, UNISIN**

### **Premessa**

Nel confermare la centralità delle politiche di Welfare interno per il benessere delle persone alla base di un clima di positiva partecipazione, con il presente Accordo le Parti intendono introdurre interventi migliorativi in via strutturale su istituti a valenza collettiva, fermo restando lo sviluppo del confronto sul rinnovo della Contrattazione di II livello.

### **Quanto sopra premesso**

**le Parti convengono quanto segue:**

#### **1) Buono Pasto**

Ad aggiornamento dell'art. 11 (Buono Pasto) dell'Articolato della Contrattazione di II livello vigente, si prevede quanto segue.

Per ogni giorno di presenza in servizio con diritto alla relativa percezione, la misura del buono pasto viene adeguata a € 7 (a partire dall'erogazione di dicembre 2024 calcolata sulle assenze di ottobre 2024); al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, indipendentemente dall'orario settimanale contrattualizzato, viene riconosciuto un buono pasto nella misura fissa di € 5,80.

Il personale con contratto part time verticale o misto, per i giorni di presenza in servizio con diritto alla percezione del buono pasto e con orario di lavoro contrattualizzato pari al tempo pieno, percepisce il buono pasto dello stesso importo giornaliero previsto per il personale con rapporto di lavoro full time.

Restano confermate le ulteriori previsioni contrattuali aziendali relative alla facoltà per i percettori di optare per l'indennità sostitutiva in busta paga o per la destinazione al Fondo di Previdenza Complementare.

Le parti si impegnano a valutare congiuntamente l'evoluzione delle prassi di settore per individuare ulteriori soluzioni negoziali sulla materia in analisi.

## **2) Previdenza complementare aziendale**

Le Parti, anche nella loro qualità di Fonti Istitutive, ribadiscono l'importanza sociale della previdenza complementare quale strumento fondamentale per il rafforzamento nel tempo della posizione previdenziale.

In tal senso convengono di incrementare al 3% la misura del contributo a carico della Banca ai Fondi di Previdenza Complementare (art. 10 dell'Articolato della Contrattazione di II livello vigente).

La previsione decorre dal 1.1.2025.

Le Parti, nel confermare la rilevanza sociale del tema, proseguiranno l'analisi congiunta sulla dinamica delle contribuzioni (per età, livelli inquadramentali/retributivi, etc.) per la valorizzazione dell'istituto, al fine di valutare ulteriori miglioramenti della contribuzione aziendale, con particolare attenzione alle generazioni più giovani, anche in considerazione della evoluzione della normativa in materia di previdenza.

Siena, 10 ottobre 2024

**L'Azienda**

**Le Organizzazioni Sindacali**